

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 985

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione

21/04/2024 - 07:27

Indice

| | |
|--|----|
| 1. DDL S. 985 - XIX Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 985 | 4 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 6 |
| 1.3.1. Sedute | 7 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 8 |
| 1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) | 9 |
| 1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 136 (pom.) del 19/03/2024 | 10 |
| 1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 09/04/2024 | 20 |
| 1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (ant.) del 18/04/2024 | 21 |

1. DDL S. 985 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 985

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 985

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **PITTALIS**, **CALDERONE** e **PATRIARCA**

(v. stampato Camera n. **893**)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 gennaio 2024

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

« Art. 159-bis. - (Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna) - Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.

I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.

Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma del presente articolo sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa.

Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

I periodi di sospensione di cui al primo comma sono altresì computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere quando, nel grado di giudizio in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate nell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello »;

b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di condanna » sono sostituite dalle seguenti: « , la sentenza di condanna e il decreto di condanna »;

c) all'articolo 161, secondo comma, le parole: « e 640-bis, » sono sostituite dalle seguenti: « 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 612-bis e 640-bis, »;

d) l'articolo 161-*bis* è abrogato.

Art. 2.

(Abrogazione dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale in materia di improcedibilità)

1. L'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 129-*bis*, comma 4, le parole: « , e dell'articolo 344-*bis*, commi 6 e 8, » sono soppresse e dopo le parole: « dell'articolo 304 » sono aggiunte le seguenti: « del presente codice »;

b) all'articolo 157-*ter*, comma 2, le parole: « o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-*bis* » sono soppresse;

c) il comma 8-*bis* dell'articolo 175, l'articolo 578-*ter* e il comma 7 dell'articolo 628-*bis* sono abrogati;

d) all'articolo 578:

1) i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati;

2) alla rubrica, le parole: « e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione » sono soppresse.

Art. 4.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165-*ter*:

1) al comma 1, le parole: « della disposizione di cui all'articolo 175-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dei termini di cui all'articolo 159-*bis*, primo comma, del codice penale »;

2) alla rubrica, le parole: « 344-*bis* del codice » sono sostituite dalle seguenti: « 159-*bis* del codice penale »;

b) l'articolo 175-*bis* è abrogato.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 136 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 19 MARZO 2024
136ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame - che si applicano, salvo alcune eccezioni, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 - non apportano modifiche di sostanza all'assetto delineato dal citato decreto legislativo n. 149 del 2022, ma si limitano ad intervenire in maniera puntuale al fine di sciogliere alcuni dubbi interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della predetta riforma.

L'intervento - occorre rammentare - si colloca nel contesto degli impegni assunti con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), mirando a semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo civile. Tra le principali modifiche introdotte si annoverano, in particolare: l'ulteriore adeguamento delle disposizioni del codice di rito al processo telematico; la semplificazione delle notificazioni tramite posta elettronica certificata; la revisione delle disposizioni in materia di verifiche preliminari, al fine di chiarire gli adempimenti a carico del giudice; disposizioni volte ad estendere il campo di applicazione del rito di cognizione semplificato e la razionalizzazione del meccanismo di recupero dei crediti tramite decreto ingiuntivo.

Passando al merito l'articolo 1, comma 1, con finalità di coordinamento normativo, dispone l'abrogazione del titolo IX-*bis* del libro primo del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tale intervento infatti, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, è volto a sanare un difetto di coordinamento, giacché il decreto legislativo n. 149 del 2022 aveva inserito nel codice di procedura civile, segnatamente agli articoli 473-*bis*.69 e 473-*bis*.70, le medesime disposizioni ora oggetto di abrogazione. Il successivo comma 2, invece, interviene sull'articolo 2690, primo comma, numero 6-*bis*, del codice civile, concernente gli effetti rispetto ai terzi della trascrizione della sentenza che accoglie le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Rispetto alla previsione attuale, ai sensi della quale la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda di

revocazione prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, la modifica prevede, invece, che la medesima trascrizione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

L'articolo 2 modifica l'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, si tratta di una modifica innovatrice solo sul piano della tecnica redazionale. In particolare, la formulazione proposta dall'articolo richiama puntualmente, nel secondo comma dell'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativo alla ripartizione di competenza tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, l'articolo 473-bis.38 del codice di procedura civile, relativo all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e alla soluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale, e l'articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile, concernente i provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni.

L'articolo 3 reca una pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento.

In via generale, numerose disposizioni dello schema sono volte ad adeguare la formulazione del codice di rito al processo telematico, espungendo i riferimenti al deposito in cancelleria di atti, alla nota di iscrizione a ruolo e alla stesura di provvedimenti in calce agli atti nonché le previsioni relative all'obbligo del difensore di indicare il numero di *fax* negli atti e adeguando altresì al processo telematico le disposizioni sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza e sulle comunicazioni di cancelleria, con l'eliminazione del "biglietto di cancelleria" e la previsione dell'uso della PEC. Inoltre, numerose disposizioni introducono la facoltà delle parti di indicare, in luogo della residenza o dell'elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi o di eleggere un domicilio digitale speciale.

Altre disposizioni sono volte invece a introdurre modifiche di coordinamento conseguenti alla cosiddetta "riforma Cartabia" di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 alla legge 31/2019, che ha trasferito dal codice del consumo al codice di procedura civile la disciplina dell'azione di classe e alle modifiche dell'articolo 171-bis introdotte dal comma 2, lettera h) dell'articolo in commento.

Rinviano al dossier predisposto dal servizio studi (corredato peraltro di un testo a fronte) per una più analitica disamina delle singole disposizioni, in questa sede è utile ricordare che il comma 1 reca modifiche al libro I (Disposizioni generali), al fine, in particolare, di: anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza modificando a tal fine l'articolo 38 del codice di procedura civile, nel senso di prevedere che l'incompetenza sia rilevata d'ufficio non più entro la prima udienza bensì con il decreto adottato all'esito delle verifiche preliminari *ex* articolo 171-bis (introdotto dal decreto legislativo 149/2022); prevedere espressamente, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori; intervenire sugli articoli 127-ter e 128 in materia di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza - al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di risolvere talune questioni sorte circa la compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, prevedono la comparizione delle parti; intervenire sulla disciplina della notificazione mediante PEC eseguita dall'ufficiale giudiziario *ex* articolo 149-bis, al fine di semplificare gli adempimenti, omogeneizzare la disciplina con quella della notificazione effettuata con le modalità tradizionali e disciplinare il caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, distinguendo le ipotesi in cui ciò avvenga per causa non imputabile al destinatario o a lui imputabile.

Il comma 2 reca modifiche al libro II, titolo I (Procedimento davanti al tribunale), al fine, in particolare, di: prevedere, attraverso una modifica dell'articolo 163, l'indicazione nell'atto di citazione dell'indirizzo PEC del convenuto risultante da pubblici elenchi; introdurre una modifica meramente

lessicale all'articolo 163-*bis*, al fine di chiarire in modo inequivoco che i termini per il deposito delle memorie integrative nel caso di anticipazione dell'udienza di comparizione su richiesta del convenuto si computano a ritroso rispetto all'udienza; semplificare e adeguare al processo telematico gli adempimenti per la costituzione dell'attore e l'iscrizione a ruolo (articoli 165 e 168), eliminando la nota di iscrizione a ruolo e disciplinando la modalità di formazione e il contenuto del fascicolo elettronico; adeguare al processo telematico le disposizioni, di cui agli articoli 169 e 170, relative al ritiro dei fascicoli di parte, alle comunicazioni e notificazioni alle parti e allo scambio di comparse e memorie; riformulare l'articolo 171-*bis* al fine "di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria"; introdurre una modifica lessicale all'articolo 183, quarto comma, volta a chiarire in modo inequivoco che il calendario delle udienze, successive a quella di comparizione, predisposto dal giudice deve comprendere anche l'udienza di rimessione in decisione; prevedere che l'ordinanza di accoglimento della domanda che appare manifestamente fondata, di cui all'articolo 183-*ter*, costituisca anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale; adeguare al processo telematico le disposizioni relative alla dichiarazione di nomina del consulente tecnico di parte (articolo 201), alla citazione dei testimoni (articolo 250) e sulla testimonianza scritta (articolo 257-*bis*); prevedere, attraverso una modifica all'articolo 271, che l'autorizzazione alla chiamata di un terzo da parte del terzo chiamato sia anticipata alla fase delle verifiche preliminari; introdurre alcune modifiche al rito semplificato, al fine di chiarire dubbi interpretativi, di incentivare il ricorso a tale rito e di snellire la procedura.

Il comma 3 reca modifiche al libro II, titolo II (Procedimento davanti al giudice di pace), volte, in particolare, a: modificare l'articolo 318 al fine di ampliare il contenuto del decreto di fissazione della prima udienza, prevedendo, in particolare, che esso rechi gli avvisi relativi alle scadenze per violazione del termine di costituzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica mediante avvocato e alla possibilità di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; modificare l'articolo 319 al fine di chiarire possibili dubbi interpretativi relativi alle modalità di introduzione del giudizio - chiarendo che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale - e di adeguare la norma al processo telematico; modificare l'articolo 319 al fine di chiarire possibili dubbi interpretativi circa il termine di deposito della sentenza non letta in udienza, fissandolo in 15 giorni dalla discussione.

Il comma 4 reca modifiche al libro II, titolo III (Impugnazioni), al fine di: adeguare al processo telematico l'articolo 330 relativo al luogo di notificazione dell'impugnazione, disciplinando la notificazione mediante PEC o al domicilio digitale speciale; introdurre modifiche all'articolo 342 sulla forma dell'atto di appello al fine di chiarire dubbi interpretativi e, in particolare, di precisare che il rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità e specificità non costituisce di per sé requisito di ammissibilità e che ciascun motivo di appello deve essere relativo a uno specifico capo della sentenza impugnata; precisare i poteri del giudice istruttore e del collegio, chiarendo in particolare, che sono di competenza del giudice istruttore, se nominato: i provvedimenti conseguenti alla mancata comparizione dell'appellante; la dichiarazione di estinzione del processo nel caso di mancata comparizione delle parti all'udienza successiva alla prima; la sospensione del processo per querela di falso. Vengono, inoltre, precisate le competenze del giudice istruttore e del collegio in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e viene chiarito espressamente che non solo l'istruttore, ma anche il collegio possa, in luogo della discussione orale, assegnare alle parti i termini *ex* articolo 352 per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica; chiarire taluni dubbi interpretativi circa il termine di presentazione del controricorso avverso il ricorso incidentale nel giudizio in cassazione, precisando che tale termine è di 40 giorni dal deposito del ricorso incidentale.

Il comma 5 reca modifiche al libro II, titolo IV, in materia di rito del lavoro, volte ad adeguare al processo telematico le disposizioni sul contenuto e sul deposito del ricorso introduttivo e sulla costituzione del convenuto, ad allineare la disciplina del contenuto dell'atto di appello a quella prevista per il rito ordinario, nonché a eliminare il riferimento al deposito di atti in cancelleria.

Il comma 6 reca modifiche al libro II, titolo IV-*bis* (Procedimento in materia di persone, minorenni e

famiglie), volte in particolare a: precisare l'ambito di applicazione del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui all'articolo 473-bis, ricomprendendovi, da un lato, le domande di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari e sottraendovi, dall'altro, i procedimenti di scioglimento della comunione legale; dettare disposizioni in materia di mutamento del rito; consentire l'abbreviamento dei termini previsti dall'articolo 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative, stabilendo che possono essere ridotti fino alla metà se il giudice rilevi la sussistenza di ragioni di urgenza; chiarire che l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti indifferibili adottati ai sensi dell'articolo 473-bis.15 si tenga di fronte al medesimo giudice che ha adottato tali provvedimenti; specificare che l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili ex articolo 473-bis.15 siano reclamabili solo congiuntamente ai provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal giudice in corso di causa ex articolo 473-bis.22 con ricorso alla corte d'appello; stabilire che la decadenza dalla possibilità di proporre domande da parte del convenuto in sede di costituzione in giudizio, ai sensi all'articolo 473-bis.16, sia circoscritta alle domande che riguardino diritti disponibili; chiarire che anche il ricorso contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, previsti dal secondo comma dell'articolo 473-bis.22, si propone davanti alla corte d'appello; precisare che anche il ricorso avverso i provvedimenti indifferibili ex articolo 473-bis.15 e quelli temporanei ed urgenti ex articolo 473-bis.22 emessi in fase di appello si propone con la stessa procedura stabilita dall'articolo 473-bis.24 di fronte alla medesima corte d'appello che li ha adottati, che decide in diversa composizione; qualora ciò non fosse possibile per l'oggettiva impossibilità di formare un altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, presso la stessa corte d'appello, la decisione spetta alla corte d'appello più vicina, alla quale vengono immediatamente inviati gli atti; specificare che, ove vi sia un giudizio pendente che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'attuazione dei provvedimenti ad essa relativi spetti al giudice presso il quale è in corso il giudizio; prevedere che sulle domande di separazione personale dei coniugi ovvero di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, presentate in mancanza di figli minori, che il tribunale competente possa essere individuato, in alternativa a quello del luogo di residenza (come già previsto dall'articolo 473-bis.47), in quello del luogo di domicilio del convenuto, ovvero in quello del luogo di domicilio dell'attore, se il convenuto è irreperibile o residente all'estero; limitare i poteri del pubblico ministero in ordine all'impugnazione delle sentenze di divorzio alle disposizioni riguardanti gli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci; correggere alcuni errori materiali; abrogare la sezione VI del capo III, relativa all'istituto del patrimonio familiare, soppresso dalla legge n. 151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia); trasporre nel codice di procedura civile, per ragioni sistematiche, talune disposizioni sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154, che non vi erano state trasferite dal decreto legislativo n. 149/2022.

Il comma 7 reca modifiche al libro III (Processo di esecuzione), dirette, in particolare a: adeguare al processo telematico le disposizioni in materia di forma, notificazione e presentazione del titolo esecutivo, di cui agli articoli 475, 479 e 488, le disposizioni sulla forma del precetto di cui all'articolo 480, le disposizioni di cui all'articolo 489 sulle notificazioni e comunicazioni ai creditori, nonché le disposizioni sulla forma del pignoramento di cui all'articolo 492; introdurre ulteriori modifiche di coordinamento e di adeguamento al processo telematico; modificare l'articolo 543 al fine di chiarire un possibile dubbio interpretativo in materia di liberazione del terzo, precisando che il debitore è liberato nel caso di mancata notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo non solo quando il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, ma anche quando sia eseguito nei confronti di un solo soggetto; introdurre all'articolo 587 una disposizione volta a contrastare il ricorso alle aste giudiziarie quale strumento per il riciclaggio dei proventi di attività criminali, prevedendo la decadenza dell'aggiudicatario non soltanto nel caso di mancato versamento del prezzo nel termine stabilito, ma anche nel caso in cui nello stesso termine non sia resa la cosiddetta "dichiarazione antiriciclaggio"; ridurre della metà i termini nel giudizio di opposizione all'esecuzione (articolo 616) e all'atto esecutivo

(articolo 618) introdotto con il rito ordinario di cognizione non soltanto, come già previsto, per comparire, ma anche per la costituzione dell'attore e del convenuto, per i provvedimenti adottati dal giudice in sede di verifiche preliminari e per le memorie integrative.

Il comma 8 reca modifiche al libro IV (Procedimenti speciali), intervenendo in particolare sul procedimento di ingiunzione, sul procedimento di sfratto, sui procedimenti cautelari e successori, nonché in materia di azione di classe.

L'articolo 4 reca una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Il comma 1 modifica l'articolo 3 delle disposizioni transitorie e finali del codice di procedura civile, relativo alle modalità con cui il pubblico ministero interviene nel processo civile, al fine di adeguarne le disposizioni alla digitalizzazione del processo civile attuato con la riforma.

Il comma 2 apporta modifiche al Titolo II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, con particolare riguardo - fra le altre - alla disciplina dell'elenco dei mediatori familiari e dell'albo dei consulenti tecnici.

Il comma 3 interviene sul titolo III delle disposizioni di attuazione, relativo al processo di cognizione. Più in particolare la lettera a) modifica l'articolo 56, contenente disposizioni sulla designazione del giudice per ciascuna causa da parte del capo dell'ufficio del giudice di pace: prevedendo il deposito telematico dell'atto introduttivo (in luogo dell'attuale deposito in cancelleria) e sopprimendo la disciplina prevista nel caso in cui il giudice designato non tenga udienza nella data indicata dall'attore in atto di citazione.

Con la lettera b) si integra l'articolo 58 per prevedere che le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento davanti al giudice di pace possono essere fatte presso la cancelleria solo quando la parte non abbia dichiarato la propria residenza o eletto domicilio e nemmeno abbia indicato un indirizzo PEC. Quando il destinatario della notifica sia un soggetto tenuto a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o che ha eletto un domicilio digitale, le notifiche dovranno comunque essere effettuate all'indirizzo PEC. La lettera c) modifica l'articolo 70, secondo comma, che disciplina l'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, eliminando la previsione per la quale il decreto con cui il presidente fissa l'udienza di prima comparizione è scritto in calce al ricorso.

La lettera d) abroga l'articolo 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta), il quale consentiva alle parti di optare per la celebrazione del processo nelle forme del cosiddetto "rito societario" contenute nel decreto legislativo n. 5 del 2003, ormai da tempo abrogato.

La lettera e) sostituisce integralmente l'articolo 71, relativo alla nota di iscrizione a ruolo della causa, in conseguenza della soppressione di tale atto, ormai superfluo in ragione della completa digitalizzazione del processo civile. Sono poi previste ulteriori modifiche finalizzate ad adattare le disposizioni di attuazione alla completa digitalizzazione del processo: il comma 4 contiene disposizioni di modifica del titolo IV delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, relativo al processo di esecuzione, volte ad adattare la disciplina alle modifiche in materia di processo telematico; il comma 5 contiene infine modifiche al titolo V-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile proprio in tema di «giustizia digitale».

L'articolo 5 reca una modifica di coordinamento normativo all'articolo 387-bis del codice penale, in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Più nel dettaglio il comma unico dell'articolo 5 interviene sul comma 2 dell'articolo 387-bis del codice penale sostituendo il non più attuale riferimento all'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, con quello al primo comma dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile. Il contenuto dell'articolo 342-ter del codice civile (del quale peraltro il presente schema di decreto al comma 1 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione) è stato inserito dal decreto legislativo n. 149 del 2022, nel nuovo articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile.

L'articolo 6 reca una serie di modifiche a leggi speciali.

Più nel dettaglio, il comma 1 prevede l'abrogazione: dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934,

n. 37 (norme di attuazione dell'ordinamento forense), che impone all'avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita (lettera a); dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali di minori e incapaci.

Il comma 2 apporta una serie di modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento familiare del minore. In particolare la disposizione: modifica il comma 7 dell'articolo 4 della legge al fine di chiarire l'individuazione del giudice competente a verificare l'andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza; apporta correzioni all'articolo 5-*bis* della legge, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto proprio con il decreto legislativo n. 149 del 2022. Tra le modifiche si segnala l'inserimento dell'eventuale collocatario (accanto ai genitori, al minore stesso, al curatore e al curatore speciale) tra le figure chiamate a dare indicazioni al servizio sociale in vista delle determinazioni da questo adottate.

Il comma 3 concerne le modifiche apportate alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato; mentre il comma 4 interviene sulla legge 4 aprile 2001, n. 154, recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". Si tratta di modifiche che sono conseguenza dell'inserimento all'interno del codice di rito delle disposizioni finora inserite nella legge speciale.

Il comma 5 reca una serie di modifiche al testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). Il comma 6 modifica il comma 3 dell'articolo 126 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 2005) in relazione alle azioni dirette di risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, al fine di coordinare la disposizione con le modifiche agli articoli 163-*bis* e 318 del codice di procedura civile introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

Il comma 7 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie di cui agli articoli 473-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Il comma 8 interviene sul decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella sua parte relativa alla «Giustizia digitale». Il comma 9 reca infine alcune modifiche (anche di correzione di errori materiali) al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. L'articolo 7 reca disposizioni transitorie, prevedendo in linea generale, che le disposizioni dello schema di decreto in esame trovino applicazione con riguardo ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

L'articolo 8 reca una clausola d'invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo altresì che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In considerazione della complessità dell'atto e della scadenza del termine per l'espressione del parere riterrebbe utile, ove la Commissione concordi, lo svolgimento di qualche audizione per chiarire la parte applicativa di alcune delle modifiche introdotte, con particolare riguardo al diritto di famiglia. A nome dei rispettivi Gruppi si associano alla richiesta di svolgere audizioni i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), Susanna Donatella [CAMPIONE](#) (FdI), Ada [LOPREIATO](#) (M5S) e [BAZOLI](#) (PD-IDP). Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione sarà posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza per organizzare le audizioni medesime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(985) Deputato PITTALIS e altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rammentando che l'istituto della prescrizione, è stato oggetto nell'ultimo ventennio di una serie di incisive modifiche normative: la legge n. 251 del 2005 (cosiddetta legge *ex Cirielli*), la legge n. 103 del 2017 (cosiddetta legge Orlando), la legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Bonafede), da ultimo, la legge n. 134 del 2021 (cosiddetta legge Cartabia).

L'intervento riformatore in esame si basa su alcuni capisaldi fondamentali, così sinteticamente riassumibili: il ritorno alla prescrizione sostanziale, causa di estinzione del reato, come delineata dal codice del 1930; l'abbandono dell'improcedibilità, cioè della prescrizione processuale che non è causa estintiva del reato, ma dell'azione penale, introdotta dalla legge Cartabia nel 2021, con l'articolo 344-*bis*; l'abrogazione dell'articolo 161-*bis* del codice penale introdotto con la riforma Bonafede, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado e infine l'introduzione nel codice penale dell'articolo 159-*bis* che regola una nuova ipotesi di sospensione condizionata dopo la sentenza di condanna di primo grado.

L'articolo 1 del disegno di legge reca delle modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

In particolare, la lettera a), introducendo nel codice penale l'articolo 159-*bis*, prevede una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione (che si aggiunge a quelle già attualmente previste dall'articolo 159 del codice penale).

Il nuovo articolo 159-*bis* (primo comma) prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso: in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. Tali termini di sospensione corrispondono - è opportuno rilevare - a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto) per i rispettivi gradi di giudizio. I termini di sospensione decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del codice di procedura penale (secondo comma). Prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione (rispettivamente di 2 anni e di 1 anno) sopravviene una delle cause di sospensione previste dall'articolo 159 del codice penale essi sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa (terzo comma).

Il nuovo articolo 159-*bis* prevede inoltre due ipotesi in cui i periodi di sospensione del corso della prescrizione, previsti dal primo comma, possono essere ricomputati successivamente ai fini del calcolo del termine di prescrizione: nel caso in cui la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione intervengono dopo la scadenza del rispettivo termine previsto di sospensione (quarto comma) ed inoltre quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo (quinto comma): l'imputato è prosciolto; la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità; nel caso di dichiarazione di nullità della decisione con conseguente restituzione degli atti al giudice. Infine, si specifica che le disposizioni di cui all'articolo 159-*bis* si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello (sesto comma).

La lettera b), modificando il primo comma dell'articolo 160 del codice penale, aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza e il decreto di condanna. Ricorda, al riguardo, che prima, che la legge n. 3 del 2019 lo abrogasse, il primo comma dell'articolo 160 del codice penale prevedeva, allo stesso modo, che il corso della prescrizione fosse interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

La medesima legge n. 3 del 2019, sostituendo il secondo comma dell'articolo 159 del codice penale, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. Successivamente, la legge 134 del 2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'articolo 161-*bis*.

La lettera c), modificando il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario.

Ai reati contro la pubblica amministrazione, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e ai casi di recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 99, comma 2 del codice penale la novella aggiunge i reati di: lesioni personali e (articolo 582 del codice penale) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale), nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 585, limitatamente ai casi di cui dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale. e gli atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale).

La lettera d) abroga l'articolo 161-*bis* del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. L'articolo 161-*bis* del codice penale, introdotto dalla legge n. 134/2021, prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore. Ricorda che la legge n. 3 del 2019 prevedeva la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

L'articolo 2 del disegno di legge abroga l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione; mentre l'articolo 3 apporta le necessarie modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, conseguenti all'abrogazione del suddetto articolo.

L'articolo 4 modifica l'articolo 165-*ter* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, al fine di sostituire il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all'abrogando articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, con il monitoraggio dei termini previsti dal nuovo articolo 159-*bis* del codice penale. Infine, viene contestualmente abrogato l'articolo 175-*bis* delle disposizioni attuative riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità ex articolo 344-*bis* del codice.

Concludendo occorre ricordare che per quanto riguarda la successione di leggi nel tempo, in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione ad essa si applica, salva diversa previsione, il principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato (cosiddetta *lex mitior*). Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), pur riconoscendo che quello affrontato nel disegno di legge è un tema di cui il Parlamento si è molto occupato nelle ultime legislature, ritiene tuttavia che sarebbe indispensabile un'adeguata istruttoria, mediante audizioni, finalizzata a chiarire i problemi di carattere applicativo, segnalati anche dai Presidenti di Corte d'appello, che le norme comporterebbero se approvate nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Il suo Gruppo ritiene infatti che sarebbe stato più utile valorizzare il principio innovativo della prescrizione processuale proposto dal ministro Cartabia nella passata legislatura, che contempera meglio tutti gli interessi in gioco.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), anticipando che sarà presentata quanto prima una richiesta di remissione in sede referente del provvedimento in discussione ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, si dichiara altresì favorevole allo svolgimento di un ciclo di audizioni per avere chiara la portata, in termini di processi che si potrebbero prescrivere, del provvedimento in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), illustra l'emendamento 2.100 (pubblicato in allegato al resoconto) sottolineandone la *ratio* volta a meglio precisare il testo del disegno di legge.

Su richiesta della senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 2.100 a giovedì 21 marzo alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara che il cuore del provvedimento consiste nella novella dell'articolo 625 del codice penale, che riguarda le aggravanti ad effetto speciale del furto (con pena prevista dai 2 ai 6 anni a legislazione vigente) prevedendo l'ipotesi in cui il fatto sia commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali.

Pur comprendendo la ratio del disegno di legge, ritiene tuttavia di dover segnalare che la previsione così come disciplinata potrebbe essere carente dei requisiti di tipicità di cui necessita la normativa penale. Infatti, la condotta non sembra - a prima vista - sufficientemente tipizzata e ciò porrebbe evidenti margini di incertezza della condotta da colpire. La dicitura: "condizioni conseguenti a calamità naturali", potrebbe inoltre essere soggetta ad uno scrutinio di costituzionalità in termini di sufficiente determinatezza della norma penale, in quanto potrebbe ingenerare spazi interpretativi che potrebbero inficiare la corretta valutazione della fattispecie.

Di converso, una modifica volta a legare l'aggravante ad effetto speciale ai casi in cui sia deliberato lo stato di necessità, sebbene migliorativa rispetto al disegno di legge in esame, se da un lato risolverebbe i problemi relativi alla tipizzazione della fattispecie, potrebbe, invece, dall'altro, ingenerare delle problematiche relativamente al principio di certezza della normativa penale, nonché del principio di uguaglianza, come disposto dall'articolo 3 della Costituzione. Legare la citata circostanza alla deliberazione dello stato di emergenza, ovvero ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, avrebbe il paradossale effetto di far dipendere l'applicabilità della sanzione ad un provvedimento di carattere politico-amministrativo del Governo. Nel caso in cui non sia deliberato lo stato di emergenza e ci fosse un furto vi è da chiedersi quale normativa si applicherebbe. Inoltre, occorre valutare anche l'ulteriore questione attinente al principio di territorialità del diritto penale. La normativa proposta, qualora fosse approvata, creerebbe una sorta di diritto penale "a macchia di leopardo". Infatti, vi è da chiedersi che cosa accadrebbe nei casi di furto commesso in un paese limitrofo rispetto a quello ricadente nello stato di emergenza. In un caso come quello citato si avrebbe un trattamento sanzionatorio difforme rispetto a quello previsto per il soggetto ricadente all'interno della zona in stato di emergenza. E tale soluzione, a prescindere dall'accresciuto disvalore della condotta non sembra, a prima vista, corretto.

Chiede quindi se non sarebbe più opportuno mantenere la normativa invariata e applicare al reato di furto le aggravanti comuni dei motivi abietti e futili oppure della minorata difesa o, in ultima analisi, l'aggravante speciale del mezzo fraudolento o delle cose esposte per necessità e lasciare il tutto al libero apprezzamento del giudice nel muoversi entro i limiti e massimi di pena previsti.

Discorso diverso sarebbe stato disporre tale normativa in tempo di emergenza pandemica e quindi estesa all'intero contesto nazionale, e non solo ad un limitato numero di reati, bensì a diverse ipotesi delittuose (mendacio bancario e reati di falso, nonché fenomeni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebite percezioni a danno dello Stato). In questo caso, si sarebbe disposto un meccanismo sanzionatorio generalizzato per le condotte commesse in tempo di stato di emergenza, infatti, il disvalore della condotta per delitti commessi in tali circostanze appare molto deterioro. Il disegno di legge, secondo il suo Gruppo, merita, in conclusione una attenta riflessione.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) sottolinea a sua volta che le finalità che il disegno di legge si propone sono ampiamente condivisibili. Ritiene tuttavia che la norma vada precisata proprio sul piano della tassatività necessaria alla norma penale sotto alcuni dei profili ricordati anche dalla senatrice Lopreiato, con particolare riguardo alla possibilità di applicare le aggravanti comuni della "minorata difesa" e dei "motivi abietti o futili" ovvero l'aggravante speciale dell'utilizzo di "mezzi fraudolenti", aggravanti peraltro già applicate dalla giurisprudenza nei casi riconducibili allo sciacallaggio. Al

relatore è pertanto affidato il compito di individuare la migliore sintesi tra la necessaria tutela delle vittime di reati così odiosi e la migliore formulazione della fattispecie.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) ritiene lo sciacallaggio sia un fenomeno particolarmente odioso in quanto interviene su soggetti che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità come nel caso dell'alluvione in Emilia Romagna. Tuttavia, la norma, così come proposta dal provvedimento, non può rappresentare una reale tutela per le condotte che si vorrebbero sanzionare, in quanto priva di tassatività ed esposta ad un'applicazione che potrebbe implicare gravi discriminazioni per le possibili diverse interpretazioni che ne potrebbero derivare nella fase applicativa. Ritiene inoltre che il Parlamento non possa continuare a introdurre nuovi reati nel codice penale perché questo comportamento finisce per apparire più come una mossa propagandistica che come il frutto della reale volontà di sconfiggere un fenomeno. È una logica panpenalistica questa che non può essere condivisa esattamente come quella di inserire in Costituzione principi che la politica non riesce a tutelare nella realtà. Tra le responsabilità di Governo vi è anche quella di chiarire all'opinione pubblica che non tutto può essere risolto attraverso le norme ma attraverso una buona politica dell'amministrazione. Ritiene infine che la norma abbia necessità di molte precisazioni affinché possa essere introdotta con qualche efficacia nell'ordinamento penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 2

2.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire dalle parole: "Le proroghe successive alla prima" fino alla fine del periodo, con le seguenti:

"Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione".

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,55

AUDIZIONI DEL PROFESSOR ROBERTO ZANNOTTI, ASSOCIATO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LUMSA, E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR PIERGIORGIO MOROSINI, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALERMO, E DEL DOTTOR GIORGIO LATTANZI, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 985 (MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE)

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (ant.) del 18/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

GIOVEDÌ 18 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA IDA NICOTRA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIUSEPPE ONDEI, PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 985 (MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE)

AUDIZIONI DEL DOTTOR PARIDE GULLINI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE, E DEL DOTTOR RENZO CALVIGIONI, ESPERTO DI STATO CIVILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.